

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

INFORMAZIONI GENERALI

Durante la fase di accumulo, l'Aderente a forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, può chiedere anticipazioni della posizione individuale maturata, nei casi e alle condizioni più avanti descritti.

La richiesta di anticipazione deve essere strettamente connessa alla necessità di soddisfare l'esigenza indicata; pertanto la richiesta non può essere accolta quando il tempo trascorso dal sostenimento della spesa sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare a titolo di anticipazione e la spesa stessa.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti (comprese le quote del TFR), maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di adesione alle predette forme.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento durante la fase di accumulo. In caso di reintegro di un'anticipazione, la garanzia operante sul reintegro è quella in vigore alla data del reintegro, ovvero quella prestata dalla Compagnia sui nuovi contributi versati alla medesima data.

Si rinvia all'apposito Documento sul regime fiscale, per le informazioni sulle specifiche modalità di tassazione a cui sono sottoposte le anticipazioni in base alla relativa causale.

La richiesta di un'anticipazione deve essere effettuata per iscritto direttamente per il tramite del Soggetto abilitato o con lettera raccomandata indirizzata all'Ufficio distaccato della Compagnia. Quest'ultima, in fase di conclusione del contratto, fornisce all'Aderente la necessaria modulistica corredata dell'elenco di tutta la documentazione richiesta in ragione della causale che giustifica l'istanza di anticipazione.

ANTICIPAZIONI PER SPESE SANITARIE

In qualsiasi momento della fase di accumulo, l'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

La somma percepita a questo titolo è sottoposta agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Ferma restando la necessità di un'attestazione da parte della competente struttura pubblica (ASL) circa l'esigenza e la natura della terapia o dell'intervento, la sussistenza del requisito della straordinarietà deve essere valutata in un ambito complessivo, facendo riferimento all'importanza e delicatezza della causale, sia dal punto di vista medico che da quello economico.

Nell'ambito delle spese sanitarie possono essere comprese anche quelle "accessorie", ovvero tutte quelle spese ulteriori connesse alla terapia o all'intervento sostenuto o da sostenere (ad esempio, le spese di viaggio e soggiorno del beneficiario dell'anticipazione sottoposto a terapia o intervento, nonché dell'eventuale familiare che gli presti assistenza).

In considerazione della particolare rilevanza sociale della causale, queste anticipazioni sono sottoposte a un trattamento tributario più favorevole.

ANTICIPAZIONI PER SPESE RELATIVE ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Decorsi otto anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, l'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione (documentato con atto notarile), per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'anticipazione può essere concessa anche nel caso in cui il pagamento risulti effettuato solo dal coniuge dell'Aderente in regime di comunione legale dei beni, seppure nel limite del 50% della spesa complessivamente sostenuta.

ANTICIPAZIONI PER ULTERIORI ESIGENZE

Decorsi otto anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, l'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Queste anticipazioni, quindi, non richiedono particolari giustificazioni o formalità.